

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 151 del 09 ottobre 2009 – D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione. Ditta: “suolificio irpinia” s.r.l. . Attività: produzione suole per calzature. Sede legale e produttiva: Volturara Irpina, via Lenze, n. 7.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con atto acquisito al prot. n. 0100216 del 4 febbraio 2008 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di produzione suole per calzature, sito in Volturara Irpina, via Lenze, n. 7;

che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Pellegrino Genovese, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 837 – con descrizione di:

I. ciclo produttivo;

II. tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;

III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

che l'impianto, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. “m”, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b. non risulta in esercizio;

c. comprende processi di fresatura ed ugualizzazione dai quali si prevedono emissioni aerodisperse;

che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da norme e disposizioni vigenti;

che con nota prot. n. 0142880 del 15 febbraio 2008 è stata indetta per il successivo 13 marzo la Conferenza dei Servizi la quale, andata deserta e riconvocata nel giorno 8 maggio ha ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi, richiesti con nota prot. n. 0419429 del 15 maggio 2008;

che essi sono stati acquisiti al prot. n. 0504769 del 12 giugno 2008;

che sono andate deserte tutte le successive sedute della Conferenza dei Servizi, compresa quella convocata per il giorno 8 luglio, ultima possibile in ragione dei termini del procedimento;

che, ciò stante, si ritiene potersi emettere provvedimento autorizzativo, sulla scorta della documentazione agli atti e dei pareri comunque acquisiti;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750 ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0667236 del 30 luglio 2008;

che solo in data 28 agosto 2009 è acquisita al prot. n. 0745039 la fotocopia di bonifico, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 777,91 (euro settecentosettanta sette/91), conforme al preventivo;

RITENUTO:

potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta richiedente l'autorizzazione per l'impianto di produzione suole per calzature, sito in Volturara Irpina, via Lenze, n. 7;

VISTI:

1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
8. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "suolificio irpinia" s.r.l. l'autorizzazione quindicennale (scadenza 9 ottobre 2024, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di produzione suole per calzature, Volturara Irpina, via Lenze, n. 7;

3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati in sede istruttoria, che di seguito si riportano:

Parametri e valori			e1	e2
Sbocco	Altezza dal suolo	m	5,70	6,50
	Altezza dal colmo		1,00	1,00
	Diametro		Ø 0,40	Ø 0,30
	Sezione	m ²	0,125	0,07
	Temperatura	°C	Ambiente	Ambiente
	Velocità	m/s	10,00	15,00
	Direzione flusso		Verticale	Verticale
	Portata	Nm ³ /h	4.500,00	3.800,00
Durata emissioni		h/d	6,00	6,00
Frequenza		n/d	Discontinua	Discontinua
Provenienza			Lavorazioni meccaniche del cuoio	Incollaggio
Sistemi d'abbattimento			Filtri a tessuto	Adsorbitore a c. a.
Inquinanti			Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
Polveri totali			14,50	0,065
cov (tab. D, cl. III, IV, V) totali				16,30 0,062

Emissioni diffuse	P1	Valori di riferimento	
		TLV-TWA	TLV-STEL
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Concentrazione (mg/Nm ³)	Concentrazione (mg/Nm ³)
Polveri	< 1,00	5,00	10,00

4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo orario massimo in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa a regime – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;

e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

f)attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

g)provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

h)porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

i)comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

j)custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5)di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio dei nuovi impianti;

6)di fissare in 90 giorni da tale data il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

7)di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

8)di precisare che:

I. i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);

II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

9)di puntualizzare ulteriormente che:

a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

10) di demandare all'a.r.p.a.c. l'accertamento, entro sei mesi dalla data del presente atto, della regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite (riportati negli schemi di cui al punto 3), fornendone le risultanze;

11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

14) di notificarlo alla ditta "suolificio irpinia" s.r.l., sede di Volturara Irpina, via Lenze, n. 7;

15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Volturara Irpina, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. av (già av/2 di Avellino), all'a.r.p.a.c.–Dipartimento provinciale di Avellino;

16) d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante